

TESTIMONIANZA SCRITTA

*Schema di Giulio SPINA**

(art. 257-bis c.p.c.)

Nozione

La deposizione viene assunta **chiedendo al testimone di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte** ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Condizioni e ambito applicativo

Il giudice può disporla alle seguenti condizioni:

- su **accordo delle parti**;
- tenuto conto della **natura della causa** e di **ogni altra circostanza**;
- anche nelle ipotesi di cui all'art. 203 c.p.c. (**assunzione fuori della circoscrizione del tribunale**).

* Dottore di ricerca IAPR. Coordinatore unico di Redazione *La Nuova Procedura Civile* (già cultore di Diritto processuale civile). Direttore *Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile*.

Procedimento

Giudice

- **dispone la testimonianza scritta;**
- **dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione:**
 - a) **predisponga il modello** di testimonianza in conformità agli articoli ammessi;
 - b) lo faccia **notificare al testimone.**

**notifica al testimone del modello
di testimonianza scritta**

Testimone

- compila il **modello di testimonianza** in ogni sua parte;
- risponde **separatamente** a ciascuno dei quesiti;
- precisa quali i quesiti cui **non è in grado di rispondere**, indicandone la ragione;
- sottoscrive la deposizione apponendo la propria **firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio.**

Inoltre:

- se si avvale della **facoltà d'astensione** ex art. 249, ha l'obbligo di indicare nel modello di testimonianza:
 - a) le complete generalità;
 - b) i motivi di astensione;
- se ha ad oggetto **documenti di spesa già depositati dalle parti**, la testimonianza può essere resa, senza il ricorso al modello di cui si è detto, mediante dichiarazione:
 - a) sottoscritta dal testimone;
 - b) trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa.



Spedisce nel termine stabilito il modello compilato in busta chiusa con **plico raccomandato** o **consegna alla cancelleria** del giudice

In caso contrario il giudice può condannarlo alla **pena pecuniaria** ex art. 255, comma 1: *Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporre l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro.*



Il giudice:

- **esamina** le risposte o le dichiarazioni;
- può sempre **disporre che il testimone sia chiamato a deporre** davanti a lui o davanti al giudice delegato.